



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Covid-19: aspettativa per infermità**

Autore: Consulenze | 31/10/2020



***Sono un insegnante di ruolo nella scuola pubblica e libero professionista. Sono stato riconosciuto dal medico competente della scuola soggetto fragile inidoneo all'insegnamento in presenza per l'emergenza Covid 19.***

***In alternativa alla malattia di cui all'art. 17 del ccnl del personale della scuola è ancora possibile usufruire dell'aspettativa per infermità di cui***

***all'art 68 dpr 3/57 oppure tale ultima norma è abrogata o dichiarata disapplicata per il personale della scuola?***

A parere dello scrivente, nel caso esposto non è possibile beneficiare dell'aspettativa per infermità in luogo dell'assenza per malattia.

È appena il caso di ricordare che, a partire dal primo agosto 2020, lo speciale regime riservato ai lavoratori fragili dalla decretazione d'urgenza non è più in vigore e, dunque, **è stato ripristinato il trattamento ordinario** previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia.

Fino al 31 luglio, ai sensi dell'art. 26 del DL n. 18/2020, il periodo di assenza per i lavoratori fragili era equiparabile al **ricovero ospedaliero** di cui all'art. 19 del DL n. 9/2020 e, pertanto, non era computabile nel comparto.

Oggi, invece, non è più così e, pertanto, la dichiarata inidoneità del docente deve essere fatta rientrare nell'**assenza per malattia** ex art. 17 del Ccnl. Tanto si evince dal messaggio Inps n. 3014 del 31 luglio 2020 (INPS.HERMES.31/07/2020.0003014), secondo cui «l'art. 74 [del D.l. 19 maggio 2020, n. 34], che ha prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2020 la disposizione di cui all'art. 26 co. 2 del decreto legge n. 18/2020, secondo cui per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, non ha subito modifiche in sede di conversione». In questo senso anche la **circolare interministeriale** (ministero del Lavoro e ministero della Salute) n. 13 del 4 settembre 2020 e la **nota** n. 1585 dell'11 settembre 2020 del ministero dell'Istruzione.

A seguito di valutazione sanitaria, il dirigente scolastico emette un **decreto** con cui, preso atto del giudizio del medico competente (idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità alla specifica mansione, inidoneità assoluta), decide se il docente può prendere servizio (con o senza precauzioni), ovvero debba essere messo in malattia ordinaria. Di fronte all'inidoneità, l'unica cosa che è possibile

fare è presentare un ricorso amministrativo entro trenta giorni, oppure chiedere espressamente al dirigente di essere adibito a mansioni equivalenti meno rischiose (ovviamente, sempre che il giudizio non sia di inidoneità assoluta).

Alla luce di ciò, si ritiene che il docente riconosciuto lavoratore fragile non possa chiedere l'aspettativa per infermità. L'aspettativa per motivi di salute corrisponde al **periodo di comportamento**, cioè a quel periodo di tempo che spetta ad un dipendente pubblico nel caso in cui contragga una patologia che gli impedisce di presenziare sul luogo di lavoro. Ovviamente, trattandosi di impossibilità di eseguire la prestazione non imputabile al dipendente, questi avrà diritto non solo alla conservazione del posto, ma anche a quella della retribuzione e dei contributi.

Peraltro, va ricordato che il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** relativo al personale del Comparto Scuola, all'art. 18, non contempla tale tipo di aspettativa tra quelle di cui il personale docente può usufruire.

Il suddetto Ccnl, all'art. 18, richiama solamente le aspettative per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, nulla dicendo a proposito dell'aspettativa per infermità. Proprio questo articolo, al comma primo, statuisce che «L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano».

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Mariano Acquaviva***